

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FRAMMENTI

ALLEGATO ALL'ATTO

27/10/2014
al n. 1200/53

Art. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Frammenti" (di seguito anche: Associazione) ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. lgs. n. 117 del 2017), delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, con sede legale in Piazza IV Novembre 6, 06123 Perugia. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione è stata fondata il 15 ottobre 2014 con la denominazione "Perugia Community Art", successivamente mutata in "Frammenti".

2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale, che quindi diventerà "Frammenti ETS" oppure "Associazione Frammenti ente del Terzo Settore".

3. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

1. L'associazione è apartitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante le attività di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 e, tra esse, in via prevalente quelle riferibili al comma 1, lettere i) e k), ovvero:

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali;
- la promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato per la valorizzazione turistica, la conoscenza e per una migliore comunicazione del patrimonio e dell'eredità storica, religiosa, artistica e cristiana della Diocesi di Perugia – Città della Pieve e degli altri beni presenti nel territorio della Diocesi.

2. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione potrà svolgere azioni e attività tra cui:

- a) la promozione e l'organizzazione di servizi di custodia, illustrazione, pubblicizzazione e valorizzazione dei beni facenti parte del patrimonio ecclesiastico della Diocesi di Perugia – Città della Pieve e degli altri beni presenti nel territorio della Diocesi, tanto per beni singoli quanto per beni organizzati in percorsi turistico-culturali;
- b) la promozione e l'organizzazione di corsi di formazione rivolti ai volontari addetti a tali servizi, anche in collaborazione con enti e istituzioni terze;
- c) la promozione e l'organizzazione di seminari e corsi di formazione per contribuire ad una migliore conoscenza e salvaguardia del patrimonio culturale e per sensibilizzare la pratica del volontariato culturale nell'ambito dei singoli territori della Diocesi;
- d) la promozione e l'organizzazione di incontri, la pubblicazione e la divulgazione di materiale cartaceo e digitale, per l'informazione e la pubblicizzazione di percorsi turistico-culturali, volti ad agevolare la conoscenza e la giusta contestualizzazione delle opere d'arte dal punto di vista storico, artistico e culturale;



- e) la ricerca di risorse finanziarie e l'attivazione di competenze tecniche ed organizzative per la progettazione e realizzazione di iniziative funzionali e coerenti al raggiungimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione;
 - f) qualsiasi ulteriore iniziativa che risulti coerente con le proprie finalità istituzionali e idonea a consentirne il perseguimento.
3. L'Associazione, ove richiesto, potrà estendere le proprie azioni anche in territori di altre Diocesi.
4. L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali e svolte nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Codice e dalle relative disposizioni di attuazione.
5. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, condizioni e limiti previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle relative disposizioni di attuazione.
6. L'Associazione potrà collaborare con altre associazioni, fondazioni o enti che perseguano finalità e scopi analoghi o complementari ed anche collaborare con altre organizzazioni riconosciute dalla Diocesi di Perugia – Città della Pieve e della Conferenza Episcopale Umbra.

RAPPORTO ASSOCIATIVO E VOLONTARIATO

Art. 3

Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 4

Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto da lui ovvero dall'ente stesso delegato.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
4. Possono essere nominati dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, soci benemeriti per i benefici apportati all'Associazione.
5. La qualifica di socio, per le persone fisiche, è personale e non trasmissibile.

Art. 5

Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque vi abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente condivide le finalità dell'Associazione e si impegna ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno



emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto della domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa, valutando l'esistenza degli impegni indicati al comma che precede e secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può ricorrere all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Al ricorrente dovrà essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 6

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto su tutte le materie di competenza di quest'ultima, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, anche nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e né rivalutabili.



Art. 7

Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.
2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni patrimoniali, all'immagine ed alla reputazione della stessa ovvero danni materiali o morali di altro tipo, rispetto ai quali l'Associazione si riserva il diritto di agire in via risarcitoria nei confronti dell'interessato;
 - d) cumulo di tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni dell'Assemblea degli Associati.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può ricorrere all'Assemblea Ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8

Volontari e attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa

autorizzazione ed entro i limiti ed alle condizioni stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI SOCIALI

Art. 9

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vicepresidente;
 - e) il Direttore Generale;
 - f) il Tesoriere;
 - g) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - h) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 10

L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
 2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata dal delegante e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogniqualevolta ne ricorra la necessità. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Presidente da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Consiglio Direttivo deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli



argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, dal Vicepresidente in sua assenza o, in caso di assenza di entrambi, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 11

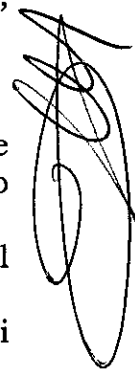
Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Tesoriere e ratificato dal Consiglio Direttivo;
- b) approva il programma annuale ed eventualmente pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- d) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione;
- e) elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) elegge e revoca l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.



Art. 12

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 75% degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno il 75% degli associati.

Art. 13

L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta a tutti gli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto spettante agli associati minorenni, ivi compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, viene esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale sugli stessi.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da cinque a sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Ai membri eletti del Consiglio Direttivo si possono aggiungere membri esterni all'associazione eventualmente identificati da specifiche convenzioni con enti terzi. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Ogni ente convenzionato può indicare un solo membro esterno, per un numero complessivo non superiore a due. Ai membri esterni spetta il diritto di voto esclusivamente sugli argomenti all'ordine del giorno relativi all'attuazione della convenzione di riferimento.
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato, anche con sentenza penale non definitiva, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri eletti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. L'Assemblea elegge il nuovo Consiglio Direttivo nella



prima riunione utile successiva alla scadenza o alla decadenza del precedente Consiglio. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo e del Presidente.

5. Gli eventuali Consiglieri esterni all'associazione durano in carica quanto la convenzione con l'ente terzo che li identifica.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o altra forma idonea, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno quattro giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.



Art. 16

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il programma annuale e l'eventuale programma pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) ratificare il progetto di bilancio di esercizio redatto dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare tra i propri membri associati il Vice Presidente, il Direttore Generale e il Tesoriere;
- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

- g) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - h) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - i) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - j) predisporre convenzioni con enti terzi specificamente funzionali agli scopi dell'Associazione;
 - k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - l) per specifici progetti o iniziative e comunque per l'attuazione del programma annuale e pluriennale, istituire appositi comitati formati dagli associati e coordinati da un membro del Consiglio o da altro associato designato dal Consiglio, il quale partecipa alle adunanze di quest'ultimo per relazionare in ordine alle attività svolte dal comitato;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 17

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. Il Consigliere decade dalla carica per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 14, c.3, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi e nel rispetto del relativo ordine, a partire dal primo nominativo presente in lista. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento della lista dei non eletti ovvero di assenza di non eletti, l'Assemblea ordinaria procede alla elezione del nuovo membro del Consiglio Direttivo. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova



elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 18

Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi. L'Assemblea elegge il nuovo Presidente nella prima riunione utile successiva alla scadenza del vecchio Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli nella prima riunione utile alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 19

Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. Il Presidente decade dalla carica per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.14, c.3, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20

Il Vicepresidente, il Direttore Generale e il Tesoriere

1. Il Vicepresidente, il Direttore Generale e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri associati, nella prima seduta del Consiglio successiva all'elezione del Presidente e del Consiglio stesso; durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.



2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni e prerogative in caso di assenza o impedimento dello stesso.
3. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente coordinando le attività operative dell'Associazione secondo le linee strategiche e le indicazioni del Consiglio Direttivo; funge da segretario verbalizzante nelle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati; si occupa della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
4. Il Tesoriere redige il progetto di bilancio annuale e coadiuva il Presidente nell'amministrazione dei beni dell'Associazione secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.
5. Il Vicepresidente, il Direttore Generale e il Tesoriere, individualmente, decadono dalla carica per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 14, c.3, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.
6. Qualora il Vicepresidente, il Direttore Generale o il Tesoriere cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 4 del presente articolo, il Consiglio nomina un sostituto tra i propri membri associati e ne informa l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione.

Art. 21

L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 21

Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23

L'organo di revisione

- 1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
- 2. L'organo di revisione rimane in carica 3 anni e il suo componente è rieleggibile.
- 3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non potere ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24

Responsabilità degli organi sociali

- 1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione con il proprio patrimonio, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- 2. I Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati) rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

LIBRI SOCIALI

Art. 25

Libri sociali e registri

- 1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E BILANCIO

Art. 26

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 28

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo ratifica il progetto di bilancio di esercizio presentato dal Tesoriere, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso in cui l'esercizio sociale si concluda con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio di esercizio deve essere



comunque redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del Terzo settore.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 2 comma 4 dello Statuto ed all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 29

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

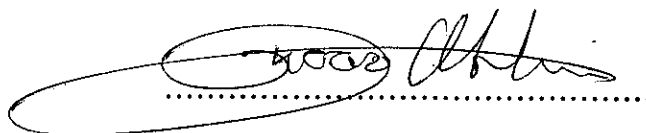
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Perugia, 6 Giugno 2024

Il Presidente

Duccio Medini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Duccio Medini', is written over a horizontal dotted line. The signature is enclosed within a large, hand-drawn oval.

ASSOCIAZIONE FRAMMENTI

Sede legale in Perugia, Piazza IV Novembre n. 6

Codice fiscale n. 94153610541

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Oggi 6 giugno 2024, alle ore 21, attraverso collegamenti audio e video, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria degli Associati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto dell'Associazione.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e dello statuto, il Presidente dell'Associazione Sig. Duccio Medini la quale constata e fa constare:

- che sono intervenuti gli associati Signori:
 - Duccio Medini
 - Vincenzo Sorella
 - Claudia Sguilla
 - Patrizia Fioriti
 - Simone Sonaglia
 - Elisa Cifiello (per delega al Sig. Simone Sonaglia)
 - Noemi Marioni
 - Giuseppe Magliocca
 - Alessandro Massoli
 - Annalisa Lupi (per delega al Sig. Giuseppe Magliocca)
 - Maria Racioppa (per delega al Sig. Alessandro Massoli)
 - Alberto Bartoli (per delega al Sig. Duccio Medini)
- sono assenti gli associati Signori:
 - Luca Nulli Sargenti

- Marino Pedone
- Gianni Rondolini
- che i presenti si dichiarano bene informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla trattazione.

Il Presidente dichiara, dunque, validamente costituita l'Assemblea Straordinaria degli Associati e, con il consenso degli intervenuti, chiama la Sig.ra Noemi Marioni a svolgere le mansioni di segretario, che accetta.

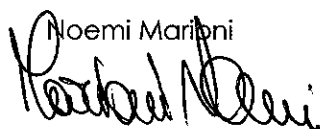
Il Presidente, passando ad affrontare l'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente rende note agli Associati le ragioni per cui si è reso necessario procedere ad una ulteriore modifica dello Statuto: al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), vanno adeguati alcuni articoli dello Statuto alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii); gli articoli in questione sono, infatti, risultati contrastanti con le disposizioni del Codice del Terzo Settore, cosa che ha portato al rigetto della prima istanza di iscrizione al suddetto Registro.

Il Presidente dà quindi lettura della bozza del nuovo Statuto, già inviata agli Associati nei giorni precedenti.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, approva il nuovo Statuto e incarica il Presidente affinché provveda a tutti gli adempimenti necessari ai fini della registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate e altri organi competenti, ove necessario.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 22, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Noemi Marioni


Il Presidente

Duccio Medini
